

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO VIA/VINCA 31 luglio 2025, n. 331

ID_6896. Pratica SUAP n. 02420530731-10122024-1235 SUAP 5578. PSR PUGLIA 2014-2020 - M4/SM 4.1.A “Intervento di installazione di impianto fotovoltaico su coperture di fabbricati aziendali esistenti” in agro di Mottola (TA), contrada Estingeta. Proponente: Ditta Soc. Agr. Estingeta Rizzo di Rizzo Salvatore & C. Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie ex DGR 1515/2021 (Fasc. 36/2025).

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23.12.2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22.01.2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTA la DGR 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR n. 1424 del 01.09.2021 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la Determina n. 7 del 01.09.2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale: “Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTA la D.G.R. n. 1466 del 15.09. 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la DGR n. 1576 del 30.09.2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

VISTA la Legge n. 18 del 15.06.2023, avente ad oggetto “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;

VISTA la D.G.R. n. 1367 del 05.10.2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di dirigente della Sezione

Autorizzazioni Ambientali all'Ing. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la Legge Regionale n.37 del 29.12.2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)";

VISTA la Legge Regionale n.38 del 29.12.2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026";

VISTA la nota provvedimento prot. n. 35633/2024 del 22.01.2024 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio", così come aggiornata dalla nota prot. n. aggiornata con nota n. 251613/2024 del 27.05.2024 e con nota n. 37767 del 23.01.2025;

VISTA la DGR n. 18 del 22.01.2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";

VISTA la Determina n. 1 del 26.02.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui l'Ing. Giuseppe Angelini è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la Determina n. 198 del 03.05.2024 con cui sono stati attribuiti alla dott.ssa Roberta Serini l'incarico di Elevata Qualificazione "Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA", alla dott.ssa Serena Fellingine l'incarico di Elevata Qualificazione "Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all'ambiente marino-costiero" e all'Avv. Rosa Marrone l'incarico di Elevata Qualificazione "Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA";

VISTA la DGR del 26.09.2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2024, N.42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2024, N.43 "Bilancio di previsione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA/VINCA per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025- 2027";

VISTA la DGR N. 26 del 20 gennaio 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

VISTA la DD n. 289 del 26.06.2025 recante "Disposizione organizzativa. Delega di funzioni dirigenziali alla dipendente titolare di E.Q. dott.ssa Rosa Marrone, ai sensi dell'art. 45 della LR n. 10/2007, giusta determina dirigenziale n. 29 del 27.01.2025. PROROGA", con la quale l'Avv. Rosa Marrone è stata delegata a svolgere le funzioni dirigenziali consistenti nell'emanazione di atti/provvedimenti dirigenziali della Sezione Autorizzazioni ambientali relativi ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e ai procedimenti di Valutazione di incidenza Ambientale.

VISTI altresì:

- il DPR n. 357 del 08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n.18 del 20/12/2005 e smi, istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine";
- la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm.ii. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018) e ssmmii;
- il D.M. 17.10.2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- il R.R. n. 28/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007."

- la D.G.R. n. 2435 del 15 dicembre 2009 con cui è stato approvato il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC "Area delle Gravine";
- il R.R. n. 6/2016 così come modificato e integrato dal RR n. 12/2017 (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 "Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia." (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82), con cui il SIC "Area delle Gravine" è stato designato Zona speciale di conservazione (ZSC);
- l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche";
- la D.G.R. n. 2442 del 21.12.2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia";
- l'art. 42 "Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio" della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 "Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia" (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC "Murgia Alta" è stato designato ZSC;
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.";
- la D.G.R. n. 1773 del 13.12.2024 avente ad oggetto "Rete Natura 2000. Aggiornamento dei Formulare Standard di 21 siti regionali, propedeutico alla ridefinizione di obiettivi e misure di conservazione, nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE) secondo il percorso amministrativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 08.07.2024.";
- la DD n. 186 del 28.04.2025 avente ad oggetto "Adozione modulistica relativa ai diversi livelli del procedimento di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.): Screening Specifico e Valutazione Appropriata. (DGR 1515 27/09/2021)".

PREMESSO che:

- con note/pec acquisite ai prott. nn. 628428 e 628429 del 17.12.2024, la Società Agricola "Estingeta Rizzo di Rizzo Salvatore & C." trasmetteva, per il tramite del SUAP di MOTTOLA in delega alla CCIAA BRINDISI – TARANTO, istanza di valutazione di incidenza, fase I - screening, per l'intervento emarginato in oggetto già realizzato senza la previa sottoposizione alla procedura di Vinca;
- con nota prot. n. 245043/2025 del 09.05.2025 questo Servizio, stante il principio consolidato secondo il quale la valutazione di incidenza deve essere necessariamente acquisita prima della realizzazione di un intervento, progetto o attività, rappresentando che con DGR n. 1362/2018, par. 8, modificata dalla successiva DGR 2319/2019 e confermata dalla DGR 1515/2021 è stata introdotta la procedura di "Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie", richiedeva alla Società istante la trasmissione di formale istanza per l'avvio del suddetto procedimento di Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie in luogo della "Istanza di valutazione di incidenza,

fase I – screening” prodotta. Inoltre, sulla scorta di una preliminare disamina della documentazione tecnico-amministrativa già trasmessa, comunicava la necessità di integrare quanto già prodotto con:

- autodichiarazione di annullamento della marca da bollo apposta all’istanza;
 - autodichiarazione dell’importo complessivo di progetto utile al calcolo gli oneri istruttori di cui all’allegato E della L.R. 26/2022;
 - evidenza della richiesta di finanziamento avanzata nei confronti della Regione Puglia a valere su risorse pubbliche per la realizzazione dell’intervento, ovvero relativa autodichiarazione resa da proponente e tecnico progettista ai sensi del DPR 445/2000;
 - maggiori informazioni circa l’oggetto dell’intervento realizzato in assenza di Vinca, ed in particolare, relazione dettagliante le specifiche tecniche dell’impianto fotovoltaico già realizzato, con riferimento anche alla potenza elettrica nominale in kilowatt e alla destinazione d’uso dell’energia prodotta;
 - esaustiva documentazione, completa dei contenuti minimi richiesti dall’Allegato C alla DGR 1362/2018;
- con nota acclarata al prot. regionale n. 300677 del 5.06.2025 la Società Agricola proponente trasmetteva quanto richiesto nella prefata nota.

EVIDENZIATO che con D.G.R. n. 1515/2021 è stata confermata la procedura già delineata nel paragrafo 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24-07- 2018 - come modificata dalla D.G.R. n. 2319 del 9 dicembre 2019, inerente alla *“Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie”* nel seguito riportata: *“Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che “{...} deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all’Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta valutazione dell’eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente allo realizzazione del progetto/intervento. Qualora all’esito di detta verifica condotta dall’Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall’omonima Direttiva, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006 e smi, la medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. [...]. L’espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall’obbligo di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l’Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.”.*

DATO ATTO che la Società proponente ha presentato domanda di finanziamento a valere sulla M4/SM4.1 A del PSR Puglia 2014-2020, come si evince dalla documentazione agli atti, e pertanto, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della L.R. n. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e, nello specifico, l’istruttoria relativa alla fase di Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie ai sensi del paragrafo 8 e dell’allegato C del D.G.R. 1362 del 24 luglio 2018 e ss.mm.ii., così come confermato dalla DGR 1515/2021.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Secondo quanto riportato nella documentazione agli atti, l’intervento oggetto di valutazione riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico realizzato sul tetto di fabbricati esistenti a copertura piana, adibiti

a residenza della famiglia coltivatrice e annessi rustici per l'attività agricola-zootecnica. Secondo quanto dichiarato nell'elaborato "Studio di Incidenza Ambientale" agli atti, tali fabbricati sono di vecchia costruzione, precedente il 1967.

L'impianto fotovoltaico realizzato è costituito da n. 48 moduli con una potenza di impianto pari a 19,68 KW. Secondo quanto dichiarato nello Studio di Incidenza Ambientale agli atti, l'energia prodotta dall'impianto viene utilizzata esclusivamente per l'autoconsumo per "garantire la forza motrice per il funzionamento delle diverse attrezzature zootecniche presenti in azienda".

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

L'impianto fotovoltaico è stato realizzato sulla copertura dei fabbricati aziendali ubicati in agro del Comune di Mottola (TA) alla Località Estingeta, catastalmente individuata alla Particella n° 307 del Foglio di mappa n° 105, sede del centro aziendale costituito da strutture ad uso abitativo ed agricolo-zootecnico.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento, si rileva la presenza di:

6.2.2. Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

UCP – Siti di rilevanza naturalistica

6.2.2. Componenti culturali e insediative

BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Ambito di paesaggio: *Arco Ionico Tarantino*

Figura territoriale: *Il paesaggio delle gravine*

L'area oggetto di intervento ricade interamente all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZSC/ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007.

Dalla lettura congiunta del formulario standard relativo al predetto Sito, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, che costituisce aggiornamento dei Piani di Gestione approvati, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento non si rileva la presenza di Habitat di interesse comunitario, così come indicato nell'allegato I della Direttiva 92/43/CE, recepito con D.G.R. n. 2442/2018.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018, la zona in cui è stato realizzato l'impianto fotovoltaico è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie:

- Vegetali: *Ruscus aculeatus* L., *Stipa austroitalica* Martinovský;
- Invertebrati terrestri: *Potamon fluviatile*;
- Anfibi: *Bombina pachypus*, *Bufo balearicus*, *Pelophylax lessonae/esculentus* complex;
- Rettili: *Coronella austriaca*, *Cyrtopodion kotschy*, *Lacerta viridis*, *Natrix tessellata*, *Podarcis siculus*, *Zamenis lineatus*, *Zamenis situla*;
- Mammiferi: *Canis lupus*, *Eptesicus serotinus*, *Hystrix cristata*, *Muscardinus avellanarius*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*;
- Uccelli: *Anthus campestris*, *Bubo bubo*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Ciconia nigra*, *Circus gallicus*, *Coracias garrulus*, *Falco naumanni*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Melanocorypha calandra*, *Oenanthe hispanica*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Saxicola torquatus*.

Si richiamano di seguito, le misure di conservazione individuate per la ZSC/ZPS "Area delle Gravine" così come riportate nel Regolamento del Piano di Gestione approvato con D.G.R. n. 2345/2009:

Articolo 10 – Tutela della fauna

1. Nel territorio del SIC-ZPS non è consentito:

- a. *distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;*
- b. *prelevare, disturbare o danneggiare le specie faunistiche di cui all'Allegato II al presente regolamento;*

Articolo 17 – Reti e impianti tecnologici

2. *È vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici. E' ammessa la realizzazione di impianti:*

- a. *destinati esclusivamente all'autoconsumo;*
- b. *con potenza elettrica nominale fino a 40 kilowatt;*
- c. *realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti;*
- d. *su aree industriali dismesse.*

EVIDENZIATO che nell'elaborato "STUDIO di INCIDENZA AMBIENTALE" prodotto sono stati esaminati i possibili impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto in esame sulle componenti biotiche e abiotiche associate all'area di intervento, nel quale è stato dichiarato che:

"6.1 HABITAT. L'area di interesse non ricade in negli habitat indicati dalla direttiva 79/409/CEE [...] Le opere in esame non hanno comportato la trasformazione o il danneggiamento di specie vegetali di interesse comunitario o conservazionistico così come elencate nel Formulário Natura 2000 e RR 28/2008, non hanno comportato il cambio di destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a verde, non hanno comportato danneggiamento e rimozione di elementi rurali e seminaturali del paesaggio rurale. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico, non ha comportato modifiche alla destinazione d'uso dell'area di intervento, non si tratta, in ogni caso, di trasformazione o danneggiamento dell'habitat, piuttosto, si tratta di intervento su fabbricati aziendali esistenti con copertura piana, in aree già occupate da insediamenti produttivi. Inoltre:

- sul fabbricato oggetto di intervento, in particolar modo sulla copertura sulla quale sono stati realizzati gli interventi in oggetto, non si evince la presenza di nidificazioni di avifauna quale il Falco Grillaio (Falco naumanni);*
- i pannelli fotovoltaici installati sono del tipo antiriflesso, progettati in modo da diminuire sensibilmente la dispersione dovuta al riflesso della luce aumentando la quantità di energia prodotta e producendo meno inquinamento luminoso per l'avifauna in transito;*
- l'intervento, in quanto opere su fabbricati esistenti, non ha comportato né aumento di volumetria, né consumo di suolo, né tantomeno rimozione di vegetazione arborea o elementi naturali e seminaturali;*
- l'intervento non ha comportato operazioni di scavo con accantonamento di terreno, in quanto operazioni consistenti nella sola installazione di pannelli fotovoltaici.*

6.2.1 - AMBIENTE FISICO

Gli impatti subiti da tale componente sono stati relativi esclusivamente alla fase di cantiere, in termini generici sono legati alla produzione di polveri da movimentazione del terreno e da gas di scarico nonché al rumore prodotto dall'uso di macchinari.

Le cause della presumibile modifica del microclima sono quelle rinvenienti da:

- Aumento della temperatura provocato dai gas di scarico dei veicoli in transito, atteso il lieve aumento del traffico veicolare che l'intervento in progetto comporta solo in fase di esecuzione dei lavori (impatto indiretto);*
- Danneggiamento della vegetazione posizionata a ridosso dei lati della viabilità di accesso alle aree di intervento a causa dei gas di scarico e delle polveri;*
- Immissione di polveri dovute al trasporto e alla movimentazione di materiali tramite gli automezzi di cantiere e l'uso dei macchinari;*

L'inquinamento dovuto al traffico veicolare sarà quello tipico degli inquinanti a breve raggio, poiché la velocità degli autoveicoli all'interno dell'area è limitata e quindi l'emissione rimane anch'essa circoscritta sostanzialmente all'area in esame o in un breve intorno di essa. Possono manifestarsi, solo nella fase di cantiere

le emissioni dei mezzi di trasporto impiegati per le attività: trattasi di impatti temporanei e modestissimi, e pertanto, non significativi ai fini della tutela del territorio circostante.

6.2.1 AMBIENTE IDRICO

Per quanto riguarda l'impatto sulla risorsa idrica sotterranea, l'intervento in oggetto non ha comportato la realizzazione di scavi e pertanto l'impatto può considerarsi poco probabile.

Tutti gli interventi sono visivamente non impattanti e i valori percettivi non verranno compromessi. L'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico d'insieme è stato preservato vista l'entità degli interventi che non hanno intaccato gli strati profondi del terreno della zona interessata e della falda acquifera.

6.2.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

La realizzazione dell'intervento oggetto di sanatoria, ha comportato una modificazione, sia pur parziale e per un periodo limitato alla sola fase di cantiere, dell'utilizzo delle aree. Gli impatti su tale componente, verranno provocati esclusivamente durante la fase di cantiere e riguardano le zone vicine all'area dei fabbricati esistenti per la movimentazione dei mezzi e deposito materiale."

Inoltre, nel medesimo STUDIO di INCIDENZA AMBIENTALE è stata condotta una verifica del rispetto degli obiettivi e delle misure di conservazione previsti dal Regolamento del Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 del sito, per cui è stato possibile concludere che: *"La realizzazione di tale intervento, non ha comportato l'eliminazione di specie vegetali ed animali esistenti, non ha comportato l'abbattimento di manufatti rurali minori quali i muri in pietra a secco, si tratta piuttosto di opere di manutenzione straordinaria realizzate su fabbricati esistenti siti in aree destinate all'insediamento di aziende ad indirizzo zootecnico, come definito nella Relazione del Piano di Gestione Area Terra delle Gravine. L'intervento inoltre è stato realizzato tenendo conto delle direttive in materia ambientale e paesaggistica, nello specifico di quanto prescritto all'articolo 17, comma 2 del Regolamento del Piano di Gestione Area Terra delle Gravine, pertanto: l'impianto risulta essere installato sulla copertura di edifici esistenti, risulta avere potenza nominale di 19,68 KW (minore dei 40KW citati nell'articolo) e l'energia prodotta è destinata esclusivamente all'autoconsumo."*

CONSIDERATO che sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Società Agricola proponente e a valle delle verifiche di rito, effettuate in ambiente GIS in dotazione al Servizio emerge che:

- l'impianto fotovoltaico è stato realizzato su fabbricati aziendali con copertura piana esistenti già nel 1989, come evidente dall'analisi diacronica delle ortofoto relative alla zona di intervento, in area occupata da insediamenti produttivi dove non sono censiti habitat e habitat di specie;
- la realizzazione dell'intervento non risulta in contrasto con le misure e gli obiettivi di conservazione previsti dal Regolamento del Piano di Gestione approvato con DGR n. 2345/2009.

RITENUTO che:

- la verifica condotta in sede istruttoria consente di affermare che l'impianto in argomento, sebbene realizzato in difetto della preventiva procedura di Valutazione di incidenza, non ha determinato compromissione dello stato di conservazione di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 42 della Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 44, di competenza della Sezione di vigilanza ambientale della Regione Puglia ai sensi del c. 3 del medesimo riferimento normativo.

Esaminati gli atti ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di "Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie", si ritiene che l'intervento in esame, sebbene realizzato in assenza della preventiva valutazione di incidenza, non ha determinato effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie della ZSC/ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007, in relazione allo stato dei luoghi antecedente all'approvazione dell'intervento e non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D.

LGS.VO 118/2011 E SMI."

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA
ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.m.i. L'impatto di genere stimato risulta: neutro.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE ALLA VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat, per l'intervento di installazione di un impianto fotovoltaico su coperture di fabbricati aziendali esistenti in agro di Mottola (TA), realizzato in assenza di VINCA, per le valutazioni e le motivazioni espresse in narrativa intendendole qui integralmente richiamate.

Di **TRASMETTERE** la presente Determinazione alla Sezione Regionale di Vigilanza al fine degli adempimenti di competenza ex art. 42 c. 3 della LR 44/2018.

Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 26/2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Di **NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Suap di MOTTOLA in delega alla CCIAA BRINDISI - TARANTO.

Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Società Agricola proponente, al responsabile della SM 4.1A del PSR 2014-2020, al Comune di Mottola, alla Provincia di Taranto e, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto).

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., è emesso in forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
 - in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all’ambiente marino-costiero
Serena Feline

E.Q. Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA
Roberta Serini

delegato alle funzioni dirigenziali DD 089/DIR/2025/00029 del 27.01.2025
Rosa Marrone